



COMUNE DI MUSSOMELI

LIBERO CONSORZIO COMUNALE CALTANISSETTA

Piazza della Repubblica, 1 - 93014-MUSSOMELI

tel.0934/961111- Fax 0934/991227

comunemussomeli@legalmail.it

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 39 del reg. gen.

Data 29-07-2021

OGGETTO:

SCHEMA DI REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 19:20 e nella solita sala delle adunanze consiliari di questo comune, in seduta pubblica in sessione Ordinaria partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio comunale.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti i signori:

NIGRELLI Gianluca	P	MORREALE Rosalia	P
SCHIFANO Giuseppina	P	VULLO Vincenzo Domenico	A
LO CONTE Sebastiano Domenico	P	MISTRETTA Pasquale	P
VALENZA Jessica	P	MUNI' Vincenzo	P
MISURACA Calogero	P	MANTIO Maria Giuseppina	P
SORCE Adriana	P	COSTANZO Eugenia	P
SCIARRINO Saverio Cristiano	A	MANCINO Ruggero Francesco	P
CASTIGLIONE Salvatore	P	CASTIGLIONE Silvana	P

Con la partecipazione del Segretario Generale, Francesco Piro

SOGGETTO PROPONENTE

AREA FINANZIARIA IL RESPONSABILE ROSALIA MARIA GENCO Data 14-07-2021	PROPONENTE CONSIGLIERE/RESP.AREA CATANIA Giuseppe Sebastiano Data 14-07-2021
---	---

Premesso che:

- con deliberazione C.C. n.33 del 07/07/2016, esecutiva il 25 luglio 2016, ad oggetto “Deliberazione della Sezione controllo della Corte dei Conti per la Regione siciliana n.51/2016 PRSP del 28 gennaio 2016. Dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell’art.244 del decreto legislativo n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni” è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Mussomeli;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 21 febbraio 2017, ai sensi di quanto previsto dall’art. 259 del D.Lgs 267/2000, è stata approvata l’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato annualità 2016/2018, il DUP ed i relativi allegati;
- che nella seduta del 14.11.2017, il Consiglio Comunale ha adottato la deliberazione n. 62, avente ad oggetto: Presa d’atto decreto del Ministero dell’Interno n. 099124 del 3.10.2017. Bilancio stabilmente riequilibrato 2016/2018. Approvazione.
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.47 del 25.10.2018 è stato approvato il DUP ed il Bilancio di Previsione 2017/2019;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n.35 del 09.07.2019 è stato approvato il Rendiconto dell’Esercizio finanziario 2016;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 12.09.2019 è stato approvato il DUP ed il Bilancio di Previsione 2018/2020;
- la deliberazione di Giunta Municipale n. 153 del 19.11.2019 avente ad oggetto la presa d’atto di approvazione del PEG 2018/2020;

Richiamate:

- la Delibera di CC n.23 del 30.06.2020 avente ad oggetto l’approvazione del Rendiconto per l’anno 2017;
- la deliberazione del Consiglio comunale n.20 del 29.04.2021 avente ad oggetto: Bilancio di previsione finanziario 2019/2021: approvazione ai sensi dell’art.151 del D.Lgs.n.267/2000 e dell’art.10 del D.Lgs.n.118/2011 less.mm.ii;

Dato atto che:

- con propria deliberazione, n. 15 del 21.06.2021, la Commissione straordinaria di liquidazione ha approvato il rendiconto della gestione di cui all’art. 256, c. 6 e seguenti, del Dlgs 267/2000 e smi e la cessazione dell’attività dell’OSL e del dissesto finanziario del comune di Mussomeli;
- in data 29.06.2021, prot. 13739 è stato acquisito il parere di riscontro del collegio dei revisori dei conti, previsto dall’art. 256, comma 11, del TUEL;

Richiamati:

- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., (Legge di Stabilità 2014), che ha previsto l’introduzione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell’intento di intraprendere il percorso verso l’introduzione della riforma sugli immobili, a decorrere dal 1° gennaio 2014;

-la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i. (legge di Bilancio 2020/2022) che all'articolo 1, commi 738 e seguenti, istituendo la nuova IMU, con soppressione della TASI, abroga la I.U.C., disciplinata dall'art. 1, comma 639 e seguenti della Legge n. 147/2013, lasciando salve le previsioni in materia di TARI;

-l'art. 1, comma 780, della richiamata Legge n. 160/2019 che individua, nel dettaglio, le disposizioni normative abrogate;

Considerato che, in ragione di quanto ricordato, le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), restano quelle indicate dalla Legge n. 147/2013 e quelle con esse compatibili;

Viste:

- la Legge n. 208/2015, (Legge di Stabilità per l'anno 2016);
- la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, (Legge di Bilancio 2017);
- la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, (Legge di Bilancio 2018);
- la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019);
- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020);
- la Legge 30 dicembre 2020 n. 178 (Legge di Bilancio 2021);

Atteso che la richiamata Legge n. 147/2013 ha articolato la nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

Rilevato che:

-che la richiamata Legge n. 147/2019, per la parte sopravvissuta, disciplina la TARI ai commi da 641 a 668, nonché con riferimento alla parte sanzionatoria;

-il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

-vengono comunque escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quando le stesse non sono operative, nonché le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile purché non siano detenute o occupate in via esclusiva;

Evidenziato pertanto che :

- -sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- -in caso di pluralità di possessori o di detentori, questi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

Atteso che la norma richiamata regola specifiche fattispecie quali:

- -per le detenzioni temporanee di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie;
- -per i locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune, mentre e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singolipossessori o detentori, l'obbligo resta in capo a questi ultimi;

Verificato che:

- fino alla completa attuazione delle procedure relative all'interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle entrate, dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari ai fini dell'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, la superficie assoggettabile al tributo "*è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati*";
- -per l'applicazione della TARI vengono comunque assunte le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;

- per l'attività di accertamento, può essere considerata come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138;

Rilevato che non sono assoggettate alla TARI le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Considerato che ad opera del D.Lgs. n. 116/2020, è stato riformato il codice ambientale (D.Lgs. n. 152/2006), cd T.U.A. (Testo Unico Ambientale);

RILEVATO che le modifiche operate alla Parte IV del predetto decreto ambientale attengono a:

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| art. 183, comma 1 | → | nuova definizione di rifiuti urbani, |
| art. 183, c. 4 | → | definizione di rifiuti speciali, |
| art. 184 c. | → | classificazione dei rifiuti speciali, |
| art. 198, comma 2-bis | → | abrogazione del principio di assimilazione ai rifiuti urbani, |
| art. 238, comma 10 | → | corresponsione della sola quota fissa delle utenze che conferiscono rifiuti per il recupero e possibilità di uscita dal servizio pubblico; |

Atteso che, in ragione delle predette modifiche, non sono più presenti rifiuti speciali assimilati agli urbani e, pertanto, le utenze non domestiche che producono rifiuti speciali che vengono avviati al recupero possono beneficiare dell'abbattimento della quota variabile TARI, se dimostrano di aver avviato al recupero i rifiuti medesimi, mediante apposita documentazione;

Preso atto altresì atto che resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, il cui costo è sottratto dal quello che deve essere coperto con il tributo;

Evidenziato che:

- ad opera dell'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, *“deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
- la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario *“chi inquina paga”*, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e/o commisurando le tariffe alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti¹;
- nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

Atteso che, con Circolare n. 1/DF del 20 novembre 2017 del MEF, è stato attestato che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 651, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, *“Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”*;
- in ordine alla determinazione della tariffa, il predetto D.P.R. dispone che la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio,

¹ Verificare la specifica situazione dell'ente.

- e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti e va applicata alle due macro categorie di utenze domestiche e non domestiche;
- la strutturazione della tariffa, in conformità all'art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 158/1999 prevede che la parte fissa per le utenze domestiche è determinata in base alla superficie e alla composizione del nucleo familiare, mentre la parte variabile della tariffa “è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza”;
- in relazione alle utenze domestiche, la quota variabile deve intendersi comprensiva sia delle superfici adibite a civile abitazione sia delle relative pertinenze, così come già indicato nel nell'art. 16 del Prototipo di Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), i cui principi possono ritenersi applicabili anche relativamente alla TARI;
- preso atto che con la deliberazione n. 443/2019 di ARERA, sono stati revisionati i costi che devono trovare copertura con le tariffe TARI, nonché è stata stabilita una diversa individuazione dei costi fissi e dei costi variabili;
-

Verificato che le tariffe calcolate per il nostro Comune, in fase di approvazione, sono conformi al criterio sopra enunciato;

Preso atto che con le tariffe determinate come sopra indicato, è assicurata, ai sensi del richiamato comma 654, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento ».

Considerato che il comma 2, del richiamato art. 57-bis introduce il “bonus sociale” per la TARI, teso a promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, assicurando agli utenti domestici del servizio TARI, che si trovano in condizioni economico-sociali disagiate, l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate;

Rilevato che nel rispetto di quanto indicato al precedente punto, gli utenti beneficiari devono essere individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato;

Rilevato a lresì, che:

- al Comune è riconosciuta la potestà regolamentare, ai sensi dell'articolo 52, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata dall'articolo 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante “*disposizioni in materia di federalismo fiscale*”, nonché dal comma 702, della Legge n. 147/2013;
- la potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: “*Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti* ”;

Atteso che il Comune, in ragione della potestà regolamentare del predetto articolo 52 del D.Lgs. n.446/1997 sopra citato, può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659 della Legge n. 147/2013;

Preso atto che il successivo comma 682 indica ulteriori elementi da indicare, al fine di introdurre specifiche agevolazioni, quali:

- 1) *i criteri di determinazione delle tariffe;*
- 2) *la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;*
- 3) *la disciplina delle riduzioni tariffarie;*
- 4) *l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta";*
- 5) *disciplina per l'autonomo smaltimento dei rifiuti speciali e l'avvio al riciclo o al riutilizzo dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche;*

Considerato che il nostro Comune ha previsto nell'adottando regolamento le suddette forme di agevolazione;

Tenuto conto che la TARI è applicata e riscossa dal Comune, secondo le modalità imposte dalla stessa legge n. 147/2013 e s.m.i., così come i controlli e le verifiche sono eseguite dallo stesso ente locale, nel rispetto delle norme contenute all'articolo 1, commi da 161 a170 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle altre disposizioni vigenti in materia;

Richiamato l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., che dispone. *“A decorrere all'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021”;*

Considerato, altresì, che il successivo comma 15-ter, de D.L. n. 201/2011 e s.m.i., prevede. *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente.*

Evidenziato che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, tenendo conto dei differimenti intervenuti ;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla TARI ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”;

Vista l'allegata bozza di regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);

Richiamati l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;
-

Visti i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D. Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 (allegati all'originale del presente atto):

- Responsabile servizio interessato Sig.ra Genco Rosalia M.A.;
- Responsabile del servizio finanziario Dott.ssa Maria Vincenza Castiglione
-

Dato atto che sulla presente proposta dev'essere acquisito, ai sensi di quanto previsto dall'art. 239 del TUEL, il parere del Collegio dei revisori dei conti;

VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n. 16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana;

VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e successive modifiche;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" come integrato e modificato dal D.lgs 118/2011;

VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n. 30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

TUTTO ciò premesso e considerato;

PROPONE

- a) **Di dare atto** che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- b) **Di approvare**, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento comunale per l'applicazione della TARI, come riportato nella bozza allegata al presente atto;
- c) **Di prendere atto** che il predetto regolamento comunale per l'applicazione della TARI, avrà efficacia dal 1° gennaio 2021;
- d) **Di dare atto** che la presente deliberazione sarà inserita sul Portale del MEF nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero e per la sua efficacia, come meglio indicato in premessa;
- e) **Di dichiarare** la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma, della legge regionale n. 44/1991, immediatamente esecutiva, al fine di pervenire all'approvazione delle tariffe entro il termine del 31.07.2021.

Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del d. lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Parere in ordine alla **regolarità tecnica Favorevole** (attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa)

Addì, 21-07-2021

Il responsabile dell'Area

DOTT.SSA MARIA VINCENZA CASTIGLIONE

Parere in ordine alla **regolarità contabile Favorevole (Attestazione di copertura finanziaria)**

Addì, 21-07-2021

Il responsabile dell'Area

DOTT.SSA MARIA VINCENZA CASTIGLIONE

CONSIGLIO COMUNALE del 29 luglio 2021 ore 19,20/CC 39-2021/Seduta ordinaria.

OGGETTO: *Schema di regolamento comunale per l'applicazione della TARI. /Ai sensi dell'art.47, comma 4, del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio comunale gli interventi sono riportati nel verbale unico riepilogativo di seduta./*

Sono presenti per l'Amministrazione Comunale *il Sindaco Giuseppe Sebastiano Catania, l'Assessore Daniele Frangiamore, l'Assessore Spoto Michele, l'Assessore Jessica Valenza e l'Assessore Lo Conte Sebastiano; questi ultimi due rivestono, altresì, la carica di Consigliere comunale.*

É, inoltre, presente, il responsabile dell'Area di Vigilanza, Comandante Attilio Frangiamore.

Partecipa alla seduta *il segretario comunale Francesco Piro.*

I Consiglieri comunali presenti 14. Risultano assenti 2 Consiglieri: Sciarrino Saverio Cristiano e Vullo Vincenzo Domenico.

IL PRESIDENTE, in prosecuzione, passa alla trattazione dell'argomento posto al n.4 dell'o.d.g. concernente l'oggetto; indi dichiara aperta la discussione ed invita i Consiglieri a intervenire.

Si registrano i seguenti interventi:

- il **Sindaco** illustra la proposta e sottolinea che il nuovo regolamento recepisce le previsioni di cui all'art. 183 del codice ambientale. Spiega che all'interno dello schema oggi proposto all'approvazione del Consiglio comunale sono contenute delle modifiche sulle previsioni che riguardano le utenze domestiche e non domestiche, in linea con le segnalazioni di coloro che hanno nuclei familiari con figli lavoratori o studenti fuori sede: prima occorre avere un contratto di affitto di almeno 12 mesi spesso difficile da ottenere perché stipulato solo per 9 mesi. La modifica del regolamento prevede che il contratto di affitto debba avere una durata temporale di almeno 6 mesi. Altra modifica riguarda l'allineamento della contribuzione per chi usa le compostiere domestiche con una riduzione del 20%. Riferisce che è stato anche introdotto il principio della cumulabilità;
- il **Consigliere Muni** riferisce di non avere visto nel testo proposto la percentuale di

agevolazione per chi adotta il cane mentre, per quanto riguarda la compostiera domestica, chiede se l'unico vincolo per averla sia quello di possedere almeno 15 metri quadrati di giardino o se ci sono altri requisiti;

- il **Sindaco** risponde che i 15 metri quadrati sono l'unico vincolo e che per quanto riguarda l'adozione dei cani randagi nel regolamento c'è un riferimento generico al 20% per il principio di cumulabilità;

- il **Consigliere Muni** dichiara che per il suo gruppo il regolamento va bene ed è propositivo; si rammarica, però, della non attuazione di alcune previsioni.

Verificato che nessun altro Consigliere comunale chiede di intervenire, si procede alla votazione della proposta di deliberazione.

Procedutosi a votazione a scrutinio palese, per appello nominale, si ottiene il seguente risultato, accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio comunale con l'assistenza degli scrutatori prima nominati:

Presenti	14
Assenti	2 (<i>Sciarrino e Vullo</i>)
Votanti	14
Voti favorevoli	14
Contrari:	nessuno
Astenuti:	nessuno

Si vota l'immediata esecutività della proposta di deliberazione.

Procedutosi a votazione a scrutinio palese, per appello nominale, si ottiene il seguente risultato, accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio comunale con l'assistenza degli scrutatori prima nominati:

Presenti	14
Assenti	2 (<i>Sciarrino e Vullo</i>)
Votanti	14
Voti favorevoli	14
Contrari:	nessuno
Astenuti:	nessuno

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione: "*Schema di regolamento comunale per l'applicazione della TARI*", come riportata nella proposta di deliberazione che precede;

VISTO l'allegato schema regolamento TARI;

VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana";

VISTA la legge n.142/1990, come recepita dalla legge regionale n.48/1991 e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che reca anche norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione e il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile resi, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del d.lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dalla responsabile dell'area finanziaria, dott.ssa Maria Vincenza Castiglione;

VISTO il parere favorevole dell'Organo di revisione contabile, prot. n. 15654 del 27/07/2021;

SENTITI gli interventi del Sindaco e del Consigliere Muni;

RITENUTO che la proposta sia meritevole di approvazione;

VISTO l'art. 184 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale del 15 marzo 1963, n. 16;

VISTO l'esito della superiore votazione;
TUTTO ciò premesso e considerato;

DELIBERA

di approvare la **proposta** di deliberazione avente ad oggetto: *Schema di regolamento comunale per l'applicazione della TARI*", di cui in premessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta:

- **approvare** il Regolamento comunale per l'applicazione della TARI, come riportato nella bozza allegata al presente atto;
- **prendere atto** che il predetto regolamento comunale per l'applicazione della TARI avrà efficacia dal 1° gennaio 2021;
- **dare atto** che la presente deliberazione sarà inserita sul Portale del MEF nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero e per la sua efficacia, come meglio indicato in premessa.

SUCCESSIVAMENTE

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento al fine di pervenire all'approvazione delle tariffe entro il termine del 31.07.2021.;

VISTO l'art. 12, comma 2, della l.r. 3 dicembre 1991, n. 44;

CON votazione palese ed unanime;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Indi, accertato che nessun Consigliere chiede di intervenire, il Presidente passa al punto successivo all'ordine del giorno.

Si dà atto che nella seduta odierna sono state rispettate tutte le misure restrittive sull'emergenza nazionale legata alla diffusione del COVID-19, ad oggi dettate dalla normativa nazionale e regionale in tema di coronavirus.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL Presidente
F.TO AVV. Gianluca NIGRELLI

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.TO Giuseppina SCHIFANO

IL Segretario Generale
F.TO Francesco Piro

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Dalla residenza municipale,

IL SEGRETARIO GENERALE

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
(Art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991)

Dalla Residenza Municipale 29-07-2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia del presente verbale di deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line il 31-08-2021 (n. 1392/2021 reg. pubbl.) per 15 giorni consecutivi, senza opposizioni.

Dalla residenza municipale,

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 1392/2021 reg. pubbl.

Il sottoscritto Segretario generale, su conforme dichiarazione del Messo, certifica che copia del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line il giorno 31-08-2021 e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi e che, entro tale termine, non sono state prodotte opposizioni.

Dalla residenza municipale,

IL SEGRETARIO GENERALE